



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

## *Città Metropolitana di Roma Capitale*

---

Servizio Segreteria Generale  
Ufficio Segreteria del Sindaco  
Ordinanza n. 124  
Prot. 26661 del 26 marzo 2020

**OGGETTO: Misure a tutela dei soggetti affetti da grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto inquadrati nell'art. 3, comma 3, Legge 104/92. Provvedimenti.**

### IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID – 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

TENUTO CONTO delle indicazioni formulate da Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 07 marzo;

VISTO il DPCM dell'08.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. (20°01522), pubblicato sulla G:U: Serie Gen. 59 dll'08.03.2020; nonché delle restrizioni in materia di circolazione anche nell'ambito dello stesso territorio civico limitando così al massimo gli spostamenti;

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 109 del 16 marzo 2020, con cui si è disposta la chiusura dell'area denominata Marina (comprensiva di piazza Betlemme), dell'isolotto del Pirgo (compreso viale di accesso), di tutti gli accessi a mare presenti nel tratto ricompreso tra viale Garibaldi e lungomare Thaon de Revel e dell'area denominata "Piccolo Paradiso" (con accesso da via A. Bandiera);

CONSIDERATO che la ratio che ispira gran parte delle previsioni del citato DPCM 8 marzo 2020 in conformità a quanto raccomandata dall'OMS è quella di assicurare il rispetto dei rapporti interpersonali esterni all'ambito familiare tramite la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt, quale condizione minima inderogabile per prevenire e contenere la diffusione del contagio;

VISTO che, nonostante i numerosi appelli rivolti alla cittadinanza, le occasioni di aggregazione stentano a ridursi, determinando pericolo per la pubblica incolumità con propagazione e diffusione del Coronavirus;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 118 del 21 marzo 2020 inerente la sospensione su tutto il territorio comunale dell'attività motoria e sportiva svolta all'aperto in luoghi o spazi pubblici comprese passeggiate o stazionamenti di ogni genere;

VERIFICATO che coloro che rientrano nella fattispecie di cui all'oggetto, hanno la necessità di avere gradi di libertà nella gestione quotidiana, nel rispetto delle regole sopra menzionate;

RITENUTO opportuno adottare la presente ordinanza ai sensi dell'art 54, comma 4 e 4 bis, del TUEL, che testualmente, recita: "4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana" . 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione,..omissis";

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
  - l'art. 54 del T.U.E.L.;
- Tutto ciò premesso;

ORDINA

1) che sia consentito a tutti i soggetti di cui in oggetto, i loro genitori e gli operatori, svolgere attività motoria e/o a passeggiate all'aperto, rispettando le norme di sicurezza imposte dal decreto o circolare in autovettura con l'assistito nel sedile posteriore;

2) l'accompagnatore dovrà portare con se il modulo di autocertificazione predisposto dal Ministero dell'Interno in modo da poter dichiarare che lo spostamento, da effettuarsi a piedi o con mezzo privato, risponda a "motivi di salute";

3) alla Polizia Locale di controllare il rispetto della presente Ordinanza;

4) che la presente Ordinanza deve intendersi efficace dalla data dell'adozione e fino a diversa nuova disposizione.

Le precedenti ordinanze in contrasto con i contenuti della presente non si intendono applicate.

#### RACCOMANDA

Alle Forze dell'ordine presenti sul territorio locale di contribuire al controllo del rispetto della presente ordinanza.

#### AVVERTE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni a seguito di ulteriori sopravvenute disposizioni governative e regionali;

#### DISPONE LA TRASMISSIONE

al Prefetto ed al locale Commissariato di P.S;

alla Polizia Locale;

alla Direzione Protezione Civile;

ai Dirigenti Comunali

alla Azienda ASL RM 4;

alla Azienda Ospedaliera di Civitavecchia;

all'Ufficio stampa del Sindaco/Portavoce per la dovuta informazione alla popolazione attraverso i mass-media, gli organi di stampa e i blog locali;

al Commissariato della Polizia di Stato;

al Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza;

al Commissariato della Polizia di Frontiera;

alla Compagnia della Arma dei Carabinieri;

alla Stazione principale e alla Stazione Porto dell'Arma dei Carabinieri;

alla Compagnia della Guardia di Finanza;

alla Sezione della Polizia ferroviaria;

alla Sottosezione della Polizia stradale di Civitavecchia;

alla Polizia locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale;

alla Casa circondariale di Civitavecchia per i controlli finalizzati all'osservanza della presente Ordinanza;

#### RENDE NOTO CHE:

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 "*Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00*";

2. la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia;
3. Ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm. e ii. il responsabile del procedimento è: Dott. Ivano BERTI, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale di Civitavecchia;
4. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco  
*Avv. Ernesto Tedesco*